



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO I

REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

PRESIDENZA TRIBUNALE CATANIA
27 NOV. 2023
PROT. N. 9607/23 E

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
ai sigg. Presidenti di Corte di appello
ai sigg. Presidenti di tribunale
LORO SEDI
e, p.c.,

Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Al sig. Capo dell'Ispettorato Generale presso il Ministero

All'Agenzia delle entrate-Divisione Contribuenti
Direzione centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed Enti non commerciali
Settore consulenza- Ufficio consulenza imposte indirette

Oggetto: tassa di concessione governativa e imposta di bollo per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e dei mediatori familiari ex artt. 12-bis e 179-ter disp. att. c.p.c. – circolare

È pervenuta a questa Direzione generale la risposta fornita, dall'Agenzia delle entrate, all'interpello di un ufficio giudiziario in merito alla debenza della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179-ter disp. att. c.p.c.

L'Agenzia delle entrate ritiene dovuta sia l'imposta di bollo da apporre sull'istanza per l'iscrizione negli elenchi degli incaricati alle vendite, sia la tassa di concessione governativa da versare ad opera del professionista che sia stato ritenuto idoneo (v. allegato 1).

La risposta fornita da Agenzia non affronta *expressis verbis* l'analoga questione relativa all'iscrizione negli elenchi dei mediatori familiari di cui all'art. 12-bis disp. att. c.p.c., tuttavia, questa Direzione generale, alla luce dei principi affermati dall'Ufficio finanziario ai fini della risposta all'interpello, ritiene che la medesima disciplina fiscale sia applicabile anche in tal caso.

Si invitano le SS.LL. di portare la presente circolare a conoscenza di tutti gli Uffici.

Cordialità.

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanni Mimmo



MIMMO GIOVANNI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
25.11.2023 13:33:47 GMT+01:00



CORTE DI APPELLO DI SALERNO

PRESIDENZA

Cittadella Giudiziaria, Palazzina "Trotula de Ruggiero", Viale Unità d'Italia - 5° piano - 84100

SALERNO Tel. 089 5645578

e-mail:ca.salerno@giustizia.it

prot. 9664/U

Salerno, 13 NOV. 2023

OGGETTO: : Istituzione elenco delegati alle operazioni di vendita ai sensi della L. 149/22 e s.m.
Quesito in merito al pagamento dell'imposta di bollo e della tassa di concessione governativa ex
DPR 642/72

. Ai Sig.ri PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI
SALERNO
NOCERA INFERIORE
VALLO DELLA LUCANIA

E p.c

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni
Ufficio I
Roma

Facendo seguito a pregresse interlocuzioni con riferimento al quesito in oggetto
proposto dal Tribunale di Salerno, si trasmette, per opportuna conoscenza e per le determinazioni di
competenza, la risposta al quesito dell'Agenzia delle Entrate Direzione centrale persone fisiche,
lavoratori autonomi ed enti non commerciali settore consulenza ufficio consulenza imposte dirette.

Cordiali saluti.

La Presidente f.f. della Corte

Ornella Crespi





Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali
Settore Consulenza
Ufficio Consulenza imposte indirette

CORTE DI APPELLO DI
SALERNO
CSO GARIBALDI
84121 SALERNO

PEC: prot.ca.salerno@giustiziacert.it

Direzione Regionale della Campania
Via Diaz 11
80124 NAPOLI

OGGETTO: *Interpello n. 956- 1240/2023*
Articolo 11, comma, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Codice Fiscale 80023290655
Istanza presentata il 23/05/2023
Documentazione integrativa pervenuta il 13/09/2023
Scadenza dei termini per la risposta 12/11/2023

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

La Corte di Appello istante (di seguito "Corte d'Appello" o "Istante") rappresenta che l'articolo 4, comma 11, lettera c) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. *Riforma Cartabia*) ha riformulato l'articolo 179 *ter* delle disposizioni attuative al codice di procedura civile, il quale «*statuisce nuove modalità di istituzione e tenuta dell'elenco dei professionisti che provvedono alle*

operazioni di vendita».

In particolare, la *Corte d'Appello* evidenzia che il novellato articolo 179 *ter*, al comma 2, statuisce che detto elenco è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo *delegato* e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco.

Per l'iscrizione nell'elenco va fatta domanda al Presidente del Tribunale; sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa decide il suddetto comitato.

Al riguardo, la *Corte d'Appello*, anche ai fini di uniformità a livello nazionale, chiede chiarimenti in merito all'eventuale pagamento dell'imposta di bollo e/o della tassa di concessione governativa, facendo presente che la suddetta normativa non fornisce indicazioni specifiche.

In particolare, chiede se la domanda presentata ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei delegati alle vendite ai sensi del citato articolo 179 *ter*, come novellato, sia assoggettata all'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nella misura di euro 16, ovvero se possa trovare applicazione l'esenzione di cui all'articolo 5 della Tabella allegata al medesimo d.P.R. n. 642.

Chiede, inoltre, se debba essere richiesta al professionista idoneo all'esito della domanda il versamento della tassa di concessione governativa di euro 168, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Dalla documentazione integrativa fornita dalla *Corte d'Appello* istante risulta che, in seguito alla presentazione dell'istanza da parte del professionista, ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei delegati alle operazioni di vendita, viene seguita la seguente procedura:

- 1) Protocollo della domanda sull'applicativo script@;
- 2) Creazione fascicolo personale, cartaceo ed elettronico;

- 3) Verifiche di back-office: interrogazione SIATEL per controllo sui dati anagrafici, interrogazione SIC per casellario giudiziario, carico pendente, verifica presso Questure e arma dei Carabinieri in merito alla condotta, verifica iscrizione presso gli Ordini professionali;
- 4) Preparazione verbale dei Comitati, distinti per Ordini professionali;
- 5) Convocazione e riunione comitati;
- 6) Inoltro verbale pec ai professionisti con le determinazioni in merito all'iscrizione (accoglimento, rigetto o sospensione della domanda), nel rispetto della normativa sulla privacy;
- 7) Decreto Presidenziale di approvazione e pubblicazione degli Elenchi con l'inserimento dei professionisti aventi diritto;
- 8) Trasmissione degli elenchi al personale amministrativo, al personale di magistratura togato e onorario, agli altri uffici del distretto e agli Ordini professionali interessati;
- 9) Pubblicazione elenchi sul sito web.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nell'ambito della riforma del processo civile, approvata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (recante «*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia dei diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*», c.d. *Riforma Cartabia*) sono state apportate modifiche anche «*alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie*».